

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Decreto del Segretario Generale n. 829 del 03 SETT. 2021

Approvazione modifica definitiva di perimetrazione e/o classificazione delle aree a rischio del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Basilicata - I agg.2020 per porzioni di territorio del comune di Gravina in Puglia (BA) - località Contrada Salsa – S.S. 96 e C.da Spinalva – S.S. 96.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”*;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante *“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”*;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”* che all'art. 51 detta *“Norme in materia di Autorità di bacino”* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visto in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata *“Autorità di Bacino”*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

Visto l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175”*, nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come previsto dall' art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *“Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero*

dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa";

Visto l'art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: " *Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica*";

Visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Basilicata n. 26 del 05.12.2001 è stato approvato il primo Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (G.U. n. 11 del 14.01.2002);

Visti i successivi aggiornamenti del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico della ex Autorità di Bacino della Basilicata;

Visti gli articoli 1, 11, 16, 17, 21, 25 delle Norme Tecniche allegate al vigente PAI della ex Autorità di Bacino della Basilicata e la "Circolare esplicativa sul co. 1) dell'art.25 delle Norme di Attuazione (NdA) del Piano Stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico (PAI)", approvata dal Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino con delibera n. 20/2008, che contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazione e modifiche del PAI ed alla istruttoria e valutazione delle istanze;

Considerato che i Carabinieri del NOE di Bari, nota prot. 1277-I del 06/05/2019, hanno chiesto all'Autorità di Bacino supporto tecnico per una situazione di presunto pregiudizio per la pubblica incolumità connesso a processi erosivi e a movimenti gravitativi di versante indotti dal ruscellamento delle acque superficiali in *località Salsa*;

Considerato che, con nota acquisita al prot. 189 tit. 03 cl 24 in data 22/02/2019, sono state segnalate situazioni di dissesto idrogeologico in *località Spinalva* che hanno arrecato danni alla viabilità.

Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 26/05/2020, in ragione dei risultati delle attività istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 1.5 ha espresso parere favorevole al progetto di variante al Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico – Aree di versante dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata per porzioni di territorio del comune di *Gravina in Puglia (BA) in località Contrada Salsa – S.S. 96 e C.da Spinalva – S.S. 96*;

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che riporta all'articolo 54 alcune integrazioni all'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);

Considerato che l'istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l'approvazione, tra l'altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che " *Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere*

della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis";

Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;

Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquisita al protocollo dell'AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando "...omissis... di procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis...";

Visto il decreto n.692 del 15/12/2020 relativo al comune di Gravina in Puglia (BA) per le località Contrada Salsa – S.S. 96 e C.da Spinalva – S.S. 96, con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale tenuto conto delle determinazioni della Conferenza Operativa del 26 maggio 2020, ha adottato la proposte di modifica al PAI disponendo l'avvio del percorso di partecipazione di cui all'art. 68, c. 4ter, del D.Lgs. 152/06 e garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica in argomento da parte dei soggetti interessati;

Visto che l'avviso relativo all'adozione della proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità/rischio del PAI di cui al predetto Decreto, è stato pubblicato sulla G. U. n. 12 del 16/01/2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 11/02/2021;

Tenuto conto che a conclusione del periodo di consultazione (durata 60 giorni) non sono pervenute osservazioni;

Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquisita al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MITE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'art.68 del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verificano le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

Rilevato che la suddetta modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del PAI in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006, come integrato dalla L. N. 120 del 11.09.2020;

Tenuto conto che il Segretario Generale ha convocato, come da procedura prevista dal MATTM da nota 76476 del 30/09/2020, per ciascun comune, Conferenze di Servizi in modalità asincrona ai sensi dell'Art. 14-Bis L.241/1990 e ss.mm.ii. invitando a partecipare la Regione, la Provincia ed il comune competente, anche al fine dell'intesa con la Regione territorialmente competente;

Tenuto conto che le suddette conferenze di servizi si sono concluse senza osservazioni;

Considerato che le procedure indicate dal MATTM, con la richiamata nota prot. n. 11329 del 04/02/2021, prevedono prima dell'approvazione delle proposte di ripermimetrazione, l'espressione del parere da parte della Conferenza Operativa sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree, così come eventualmente integrata con le eventuali modifiche apportate, e l'acquisizione di intesa con la Regione territorialmente interessata della proposta stessa, rimettendo ai Segretari Generali delle Autorità la possibilità di valutare, con le Regioni territorialmente competenti, l'acquisizione di tali intese già in sede di Conferenza Operativa.

Considerato che il Dott. Gianluca Formisano per la Regione Puglia (nota agli atti prot. n. 19494 del 07.07.2021) ha espresso parere favorevole in merito alla proposta del Segretario Generale, avanzata con nota prot. n. 15413 del 25.05.2021, inerente l'acquisizione dell'intesa di cui sopra già in sede di Conferenza Operativa;

Vista la nota agli atti prot. n. 16054 del 01.06.2021, con cui la Regione Puglia ha accolto la proposta del Segretario Generale avanzata con nota prot. n. 15413 del 25.05.2021 relativa all'acquisizione dell'intesa

con la stessa Regione in sede di Conferenza Operativa, in relazione alle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio di Assetto Idrogeologico;

Vista la delibera n. 1.7 con la quale la Conferenza Operativa, nella seduta del 08/07/2021, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, tra gli altri sulla modifica definitiva della perimetrazione/classificazione delle aree a pericolosità/rischio frana relativamente al comune di *Gravina in Puglia (BA) - località Contrada Salsa – S.S. 96 e C.da Spinalva – S.S. 96*;

Ritenuto di dover procedere, sulla base di quanto sopra esposto, all'assunzione del presente atto;

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la modifica definitiva alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico per le aree di versante dell'Autorità di Bacino della Basilicata relativamente alle porzioni di territorio del comune di *Gravina in Puglia (BA) in località Contrada Salsa – S.S. 96 e C.da Spinalva – S.S. 96*, così come riportate nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:
 - *Stralci della "Carta del Rischio da frana", in scala 1:10.000, del PAI dell'ex Autorità di Bacino della Basilicata, contenente le modifiche alla perimetrazione dei settori di territorio oggetto di modifica.*
2. Il presente decreto è pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (www.distrettoappenninomeridionale.it), nella home page, nella sezione Piani stralcio e Varianti e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio, depositato e consultabile presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Caserta.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. Dell'approvazione di cui al presente Decreto verrà data comunicazione alla Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) nella prima seduta utile, alla Regione Puglia, alla Provincia di Bari ed all'Amministrazione Comunale di Gravina in Puglia (BA).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol.Vera Corbelli